

Codice A1103A

D.D. 16 luglio 2026, n. 617

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 - (TR. F.D. - acc. 586/2026 - Fasc. n. 76A e B/FOR2021).



ATTO DD 617/A1103A/2026

DEL 16/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 – (TR. F.D. - acc. 586/2026 – Fasc. n. 76A e B/FOR2021).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 00133400/2021 dalla Regione Carabinieri forestale “Piemonte” – Stazione di ALBANO VERCELLESE, a carico del signor *omissis* in qualità di trasgressore, *omissis*), nei confronti del quale, con processo verbale n. **09** del 11.10.2021 e pv n. **08** del 11.10.2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti in Località “GARZAIA DELL'ISOLONE DI OLDENICO” nel Comune di OLDENICO (alle coordinate ivi richiamate ricadenti in area natura 2000), constatati il 5.9.21, è stato accertato quanto segue:

- 1) violazione degli art. 13 della legge reg. 4/2009 e dell'art.18 del regolamento forestale regionale (D.P.G.R. n. 8/R del 20.9.2011 e s.m.i.), relativo al divieto di taglio di 30 piante di robinia, fuori epoca dei cedui e boschi a governo misto, punito a mente dell'art. 36 c.1 let. c) della medesima legge (processo verbale n. 09 del 11.10.2021).
- 2) violazione degli art. 14 della legge reg. 4/2009 e dell'art.4 del regolamento forestale regionale (D.P.G.R. n. 8/2011 e s.m.i.), relativo al divieto di interventi selvicolturali effettuati in assenza di comunicazione semplice, punito a mente dell'art. 36 c.1 let. a) della medesima legge (processo verbale n. 08 del 11.10.2021).

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

verificata la sussistenza di un domicilio digitale associato al codice fiscale del trasgressore/obbligato in solido presso il registro delle imprese Inipec (PEC: *omissis*;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 nè abbia presentato nei termini uno scritto difensivo nè richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della medesima legge;

richiamati gli atti prodromici all'accertamento (verbali di constatazione);

vista la nota del 10.06.26 depositata dall'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale degli atti di constatazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamati pertanto i sopracitati articoli del regolamento forestale come sanzionati dall'art. 36, c. 1, lett. c) e 4 c. della Legge 4/2009 (*"da una a quattro volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente; "Tutte le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui le violazioni siano commesse all'interno dei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette".*);

visto l'art. 3 bis. della Legge 4/2009 (*"Per le imprese iscritte all'albo delle imprese forestali del Piemonte di cui all'articolo 31, alle sanzioni di cui al comma 1, lettere c), e), g) e k), si applica la sanzione accessoria della sospensione dall'albo per un periodo da 6 a 18 mesi"*);

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

verificata la presenza dei presupposti per valutare la reiterazione ai fini del quantum sanzionatorio (precedenti specifici definitivi in materia di taglio boschivo);

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche;

ritenuto, alla luce della reiterazione e della condotta successiva, nel caso di specie adeguata l'applicazione di una sanzione superiore alla misura ridotta;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1368/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2026/2028 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31286/2025	586/2026	Sanzione
-	-	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la

legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa relativamente al processo verbale n. 08 del 11.10.2021, ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

in Euro 650,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa relativamente al processo verbale n. 09 del 11.10.2021, ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato signor *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di **pagare** la somma complessiva di Euro **900,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA) e di **astenersi dalle facoltà connesse all'iscrizione all'albo delle imprese forestali per un periodo di 6 mesi.**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti